

ORDINANZA SINDACALE

N. 2	OGGETTO ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE E PULIZIA TERRENI
DATA 23/06/2023 22.06.2023	

IL SINDACO

Visto lo statuto comunale;

Visto il comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale – TUEL);

Visto il d. lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada);

Vista la legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i. (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il d. lgs. 3/04/2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ed in particolare gli artt. 50, 76 e 77;

Visto il Regolamento comunale per la gestione e tutela delle essenze arboree presenti sul territorio comunale ed in particolare l'art. 3;

Premesso:

che i terreni con evidente presenza di sterpaglie, rovi, erbe infestanti, ramaglie e/o depositi di materiali possono costituire situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica e privata, nonché determinare rischio di incendi;

che l'incuria delle siepi, rovi, arbusti e alberi radicati nelle proprietà private, confinanti con strade pubbliche, piazze, parcheggi, aree pubbliche o di uso pubblico, può determinare pericoli per l'incolumità dei pedoni e di quanti transitano con veicoli a motore;

che l'art. 29 comma 1 del d. lgs. 30/4/1992 n. 285 prevede che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

nell'intento di mettere in campo interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana

ORDINA

1. ai proprietari, possessori o affittuari di terreni e aree di pertinenza delle abitazioni, di provvedere **entro e non oltre il 10 luglio 2023:**

I) al taglio della vegetazione erbacea e/o arbustiva che:

- invade o semplicemente sporge su strade pubbliche, parcheggi, aree di uso pubblico o di pubblico passaggio;
- occulta la segnaletica stradale, le insegne e l'illuminazione pubblica;
- crea problemi di visibilità alla circolazione pedonale e veicolare;

II) alla pulizia dei terreni che sono:

- invasi da erbe, piante infestanti, rovi, sterpaglie e ramaglie;
- utilizzati come deposito di materiali di qualsiasi genere e natura, dove possono albergare e nidificare animali e insetti nocivi;

III) alla pulizia dei muri con presenza di erbe infestanti con particolare riferimento alla Paretaria Officinalis;

- IV) alla potatura di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose in prossimità di strade pubbliche, reti tecnologiche, edifici, confini di proprietà e aree pubbliche;
- V) alla verifica, attraverso tecnico qualificato ed abilitato, degli alberi privati con sospetto stato di instabilità, per poi instaurare l'eventuale iter di abbattimento ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione e tutela delle essenze arboree presenti sul territorio comunale;
2. alla rimozione, nel più breve tempo possibile, dei residui derivanti dalle operazioni di cui sopra e allo smaltimento ai sensi della vigente normativa;
 3. ad effettuare le suddette operazioni ogni qualvolta lo stato di fatto lo renda necessario;
 4. di provvedere alla pulizia dei fossi;

AVVERTE

- l'inosservanza dei regolamenti comunali sopra richiamati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis d.lgs. n. 267/2000;
- chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del d. lgs. n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00;

DISPONE

in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, gli organi di vigilanza procederanno a comminare sanzione amministrativa e, successivamente, a comunicare l'eventuale inadempienza nell'esecuzione degli interventi sopra riportati all'Area Lavori Pubblici e Ambiente, la stessa provvederà d'ufficio, senza ulteriore preavviso, all'esecuzione di quanto ordinato con il presente atto, con azione di regresso e, pertanto, con recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a carico del soggetto inadempiente, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sia incorso;

INFORMA

avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle ordinanze e pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Rocca di Papa, nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, nonché sul sito internet del Comune;

che sia data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione;

che copia del presente provvedimento venga notificato, a mezzo pec, per l'accertamento della esatta applicazione ed ai fini sanzionatori degli eventuali inadempienti al presente provvedimento a:

- Comando della Polizia Locale di Rocca di Papa;

- Guardiaparco dei Castelli Romani - PEC:

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it;

- locale Stazione dei Carabinieri – PEC: trm24481@pec.carabinieri.it;

- ASL RM H –PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;

che copia del presente provvedimento venga notificato all'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli eventuali adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, Ing. Giuseppe Belligno.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs

82/2005 da:
Rocca di Papa, 22.06.2023

Massimiliano Calcagni in data 23/06/2023

Il Sindaco
Massimiliano Calcagni